



IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

LAURO

In composizione collegiale in persona dei signori magistrati:

Dr. Bartolomeo Quatraro -Presidente
Dr.ssa Rossana Riccio -Giudice rel. ed est.
Dr.ssa Angela Maria Nutini -Giudice

Nel procedimento per reclamo ex art.669terdecies c.p.c. promosso da
TECNO COATING ENGINEERING S.r.l. in liquidazione , con gli Avv. Anna Maria
Galimberti e Mauro Magna di Novara,

-reclamante/reclamato in via incidentale-

Contro

CERASARO Daniele, con l' Avv. Francesco Cao,

-reclamato/reclamante in via incidentale-

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.7.11, letto il reclamo
depositato in data 20 giugno 2011 e la memoria di costituzione del 26.7.2011,
letti gli atti e di documenti di causa, sentite le parti , ha pronunciato la
seguinte

ORDINANZA

TECNO COATING ENGINEERING s.r.l. in liquidazione ha interposto tempestivo
reclamo avverso il provvedimento con cui il Giudice del lavoro di Novara
concedeva sequestro conservativo sino all'importo di € 26.000 nei confronti
della reclamante ed a favore di CERASARO Daniele a garanzia dei crediti
vantati da quest'ultimo per spettanze retributive e TFR.

Si duole la reclamante di tale provvedimento sul presupposto che, promosso
procedimento per sequestro conservativo *ante causam* da Cerasaro Daniele, ex
dirigente della società e responsabile commerciale area Europa e Turchia , per
conseguire cautela di asseriti crediti provvigionali maturati in relazione a due
operazioni di vendita effettuate da Tecno Coating in favore di un cliente
tedesco (per brevità, Manuli) e di un cliente cileno (Alusa), il giudice di prime
cure avrebbe escluso la sussistenza del *fumus boni iuris* rispetto a tale pretesa
provvigionale, ma al contempo avrebbe concesso il provvedimento cautelare a

garanzia di crediti per i quali lo stesso Cerasaro aveva già conseguito decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e neppure aveva avanzato richiesta di tutela conservativa.

Conseguentemente il provvedimento di sequestro conservativo risulterebbe concesso per una *causa petendi* differente da quella fondante il ricorso e dovrebbe considerarsi nullo. Se ne invoca, quindi, la revoca adducendo altresì il pregiudizio che da esso deriva per i tentativi di risanamento della situazione economico-finanziaria della società.

CERASARO Daniele costituendosi nel procedimento di reclamo, pur concordando pienamente con la società reclamante circa l'erroneità della causale posta dal Giudice di prime cure a fondamento del provvedimento reclamato (spettanze retributive in luogo dei pretesi crediti provvigionali) e pur dando atto di aver già ottenuto tutela giudiziale per gli stipendi arretrati e TFR con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ha chiesto rettificarsi il provvedimento di sequestro modificandone le causali ed ampliandone l'entità tenuto conto che dalle copiose produzioni documentali sarebbe effettivamente evincibile la spettanza del premio di produzione in relazione al valore dei due affari conclusi nelle aree di pertinenza dell'ex dirigente della società reclamante.

A tale riguardo sottolinea, infatti, Cerasaro Daniele come il premio di produzione a tutela del quale è stato richiesto il sequestro conservativo abbia come sua causale non l'avvenuto procacciamento dell'affare (peraltro asseritamente avvenuto ad opera del predetto), ma il mero fatturato della zona di competenza, zona che si sarebbe estesa nel corso degli anni anche all'area sudamericana.

Orbene dalla lettura del ricorso per sequestro conservativo proposto inizialmente da CERASARO Daniele, oltre che dalla concorde interpretazione fornita sia dalla società reclamante che dallo stesso dirigente, appare evidente come la richiesta di tutela conservativa sia stata avanzata non già a garanzia di crediti di natura retributiva e previdenziale, ma unicamente "*a tutela del proprio credito avente a propria causale il pagamento delle provvigioni maturate*" come previste dall'art.7 del contratto di assunzione in relazione alla vendita Manuli ed alla vendita Alusa.



2

Sotto tale profilo, quindi, il provvedimento assunto dal giudice di prime cure non appare condivisibile e deve essere perciò oggetto di riforma nei termini che si diranno in seguito essendo stata, invece, concessa cautela conservativa in relazione ai crediti di natura retributiva per i quali nessun provvedimento cautelare era stato richiesto: in definitiva in relazione a tale causale il provvedimento di sequestro conservativo impugnato appare concesso *extra petita* ed in quanto tale non è suscettibile di conferma *tout court* da parte di questo Tribunale.

Senonché rilevasi come CERASARO Daniele costituendosi nel presente giudizio di reclamo abbia a sua volta proposto richiesta di modifica del provvedimento cautelare *de quo* in relazione alle causali del sequestro e alla sua entità: richiesta di modifica che si traduce in un reclamo proposto anche da parte dell'ex dirigente nei confronti del medesimo provvedimento cautelare nella parte in cui ha, in concreto, negato tutela alle ragioni di credito effettivamente fatte valere dal reclamato.

Ciò pone all'esame del Collegio la questione preliminare relativa all'ammissibilità del reclamo incidentale, alla sua tempestività o all'ammissibilità di una impugnativa incidentale anche tardiva. //

E' noto che in relazione all'ammissibilità del reclamo cautelare incidentale, nel silenzio del legislatore, diverse siano state le soluzioni proposte da dottrina e giurisprudenza.

Sancisce l'art.333 c.p.c.. la regola secondo cui le parti a cui sia stata notificata l'impugnazione principale devono proporre a pena di decadenza le loro impugnazioni incidentali nello stesso processo: è in tal modo fissato il principio generale in forza del quale l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo in cui dovranno confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti. Le impugnazioni successive alla prima avranno carattere incidentale anche se dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi ed in relazione ad un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata.

Dottrina e giurisprudenza hanno, tuttavia, assunto posizioni non sempre concordanti circa l'operatività di tale principio anche in materia cautelare, soprattutto successivamente all'introduzione della reclamabilità del provvedimento negativo (o parzialmente tale) a seguito della pronuncia con la

quale la Corte costituzionale ha dichiarato il comma 1 dell'art. 669-terdecies c.p.c. (che limitava il reclamo ai provvedimenti che concedevano la misura cautelare) costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost.

Affermata quindi la reclamabilità generalizzata dei provvedimenti, positivi o negativi, assunti in fase cautelare, si osserva come l'orientamento giurisprudenziale prevalente appaia favorevole alla configurabilità del reclamo incidentale anche se il giudizio si svolga tra due sole parti, e quindi anche in caso di reciproca soccombenza conseguente ad un parziale accoglimento del ricorso cautelare, pur non essendo mancate pronunce contrarie sul presupposto che in mancanza di una norma che espressamente lo preveda, la disciplina generale delle impugnazioni (ed in specie l'art.333 c.p.c.) non possa essere estesa alla materia del reclamo dei provvedimenti cautelari.

Ma sostanzialmente è prevalso l'indirizzo che ha ritenuto che anche in ambito cautelare operi il principio vigente in materia di impugnazioni su richiamato per cui l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo e le impugnazioni successive andranno trattate nel medesimo giudizio assumendo carattere incidentale, tenuto conto tra l'altro di un principio di economicità che anche nel rito cautelare deve indurre la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto il reclamo della stessa misura.

Ma ritenuta ammissibile la proposizione di reclamo incidentale, ulteriore questione è quella relativa all'ammissibilità di un reclamo incidentale tardivo, questione che implica anche l'individuazione dei termini entro cui può o deve essere proposto il reclamo incidentale, discutendosi in particolare sulla applicazione analogica dell'art.334 c.p.c. che permette alla parte per cui l'interesse ad impugnare è sorto con la proposizione dell'impugnazione altrui di proporre a sua volta impugnazione pur essendo decorsi i termini previsti dalla legge.

Tale norma, come è noto, tende ad evitare che colui che sia risultato parzialmente soccombente e ciò nondimeno abbia prestato acquiescenza alla decisione, non possa impugnare il provvedimento nella parte a sé sfavorevole qualora la controversia sia destinata a protrarsi su richiesta dell'altra parte; in tal caso la notifica dell'impugnazione opera quale rimessione in termini ai fini dell'impugnativa.

Ed effettivamente sembra condivisibile la tesi che esclude l'ammissibilità del reclamo incidentale tardivo sul presupposto che il carattere perentorio del




termine fissato dall'art. 669-terdecies c.p.c. per proporre reclamo, in mancanza di un'espressa previsione normativa, non può essere eluso, a favore dell'impugnante incidentale.

D'altronde la norma dettata dall'art.334 c.p.c. appare norma di carattere eccezionale dettata con specifico riferimento ai mezzi di impugnazione delle sentenze, vale a dire di provvedimenti destinati a passare in giudicato, e come tale non appare estensibile analogicamente ai provvedimenti cautelari privi, secondo la consolidata interpretazione della Suprema Corte, del carattere della decisorietà laddove la stessa Corte ha riconosciuto che l'art. 334 c.p.c. è espressione di una regola generale del sistema delle impugnazioni che può trovare applicazione anche ai giudizi camerati ma con riguardo all'impugnazione di provvedimenti che, sebbene privi della forma di sentenza, abbiano comunque carattere decisorio (cfr.Cass.8654/98, Cass.12309/04).

E ciò senza considerare che in materia cautelare non sussistono le ragioni che giustificano, in generale, la proponibilità delle impugnazioni incidentali tardive poiché in sede cautelare non c'è la formazione del giudicato o il divieto di *reformatio in peius*.

Peraltro pur ritenendo condivisibile l'opinione che esclude l'applicabilità *tout court* del disposto normativo dell'art.334 c.p.c. al reclamo ex art.669 terdecies c.p.c., reputa questo Tribunale che per le considerazioni dianzi esposte anche la parte solo parzialmente vittoriosa nella prima fase cautelare possa avere interesse a proporre reclamo incidentale qualora, come nel caso di specie, tale interesse derivi dall'avvenuta impugnazione proposta dalla controparte che tenda ad ottenere la rimozione e caducazione della cautela conservativa conseguita in termini, causalmente e quantitativamente, difformi da quanto richiesto con il ricorso cautelare, ma nondimeno tali da prestarvi acquiescenza ove la controparte non avesse reclamato.

Reputa , peraltro, il Tribunale che in tal caso il reclamo incidentale debba avvenire nel termine perentorio di quindici giorni dal momento in cui sorge per il reclamato l'interesse ad impugnare, vale a dire dalla notificazione del reclamo (Trib. Torino, 25 giugno 2004; Trib. Bergamo 10 settembre 1994, Trib.Monza, 23 gennaio 2008).



5

Nel caso di specie risulta che il reclamo sia stato notificato il 18.7.2011 e Cerasaro Daniele si sia costituito nel giudizio di reclamo il giorno precedente l'udienza camerale, vale a dire in data 26.7.2011.

Ne consegue che il reclamo incidentale dal medesimo proposto debba considerarsi tempestivo e, stante la sua ritenuta ammissibilità per le considerazioni che precedono, possa essere esaminato.

Passando quindi al merito cautelare, reputa il Tribunale che l'esame della documentazione prodotta, la mancata contestazione da parte della società reclamante della conclusione dei due affari (sia pure asseritamente attraverso l'intervento di altri soggetti, diversi dal dott.Cerasaro), consentano la concessione del provvedimento di sequestro conservativo richiesto limitatamente alle spettanze provvigionali relative all'affare Manuli.


Quanto al *fumus* della pretesa creditoria azionata, ed impregiudicata ogni migliore e più approfondita valutazione in sede di cognizione ordinaria rileva il Tribunale che dalla lettura della lettera di assunzione del 29 ottobre 2004 (doc.2 fasc.Cerasaro) risulti che il ruolo assunto da Cerasaro Daniele all'interno della società fosse quello di "responsabile commerciale di area" da cui derivava il compito di gestire i contatti e i rapporti con la clientela, promuovendo la raccolta di offerte da parte dei clienti, di creare ed organizzare la rete commerciale di vendita attraverso agenti, subagenti e procacciatori d'affari, di organizzare e predisporre i documenti necessari per lo svolgimento dei suoi compiti controllando che le richieste di offerte di fornitura e di prodotti fossero comunque accettabili da parte della società.

L'area di competenza era espressamente individuata nell'Europa occidentale e nella Turchia.

All'art.7 del medesimo contratto risulta inoltre espressamente previsto "*il riconoscimento di una provvigione pari allo 0,5% sul fatturato totale della sua area di competenza, una volta dedotte le provvigioni dovute agli agenti, subagenti, o procacciatori d'affari, liquidabile a salvo buon fine dell'operazione*".

Sulla base di tale contratto appare innegabile che la vendita Manuli (cliente operante in Germania) sia intervenuta nell'area di competenza del dott. Cerasaro.

Non risulta, invece, contestato dalla società che tale affare sia andato a buon fine emergendo, infatti, dalla documentazione prodotta che salvo lo storno di



un importo pari a € 55.000 da parte di Tecno Coating, il contratto con la società tedesca abbia avuto effettiva esecuzione.


La stessa Tecno Coating, dinanzi al giudice di prime cure, riconosceva che il contratto si fosse concluso e che il suo ex dirigente avesse svolto ogni attività consona a vigilare sul rapporto tecnico commerciale già instaurato con la cliente (cfr. memoria di costituzione nella prima fase cautelare).

Ma se così è, tenuto conto del tenore della clausola sub 7 del contratto dianzi citata, deve ritenersi allo stato verosimile la sussistenza della pretesa creditoria di Cerasaro in relazione al fatturato prodotto dalla conclusione dell'affare Manuli (cliente tedesco) non risultando simile pretesa vincolata alla raccolta dell'ordine direttamente da parte del dirigente essendo piuttosto il riconoscimento della provvigione collegato al fatturato comunque prodotto nell'area di sua competenza.

Pertanto avuto riguardo al valore dell'affare, alla penale per ritardato avviamento applicato, alla decurtazione per la mancata fornitura realizzata oltre alle spese di trasporto, e pur tenuto conto che appare presumibile che anche tale affare sia stato concluso con l'intervento di altri collaboratori o comunque non essendovi elementi di prova sufficienti per sostenere che l'affare sia stato concluso unicamente attraverso l'intervento del professionista, appare congruo ritenere che il fatturato su cui calcolare la provvigione possa essere (in mancanza anche di specifiche contestazioni al riguardo da parte di Tecno Coating) pari a circa €2.500.000 da cui discende una presumibile provvigione pari a circa €12.500.

Ritiene per contro il Tribunale che non sussista il *fumus boni iuris* rispetto all'altra pretesa creditoria avanzata con riferimento al cd.affare Alusa (cliente cileno).

In particolare mentre dal contratto summenzionato risulta espressamente individuata l'area di competenza del dirigente, ed in essa non è ricompresa l'America Latina, si osserva che anche ammettendo la produzione documentale in sede di reclamo (così come sembra ammettere parte della giurisprudenza che impone unicamente l'osservanza ed il rispetto del principio del contraddittorio - cfr.Cass.1656/07, Trib.Roma 5.11.03, Trib.Torino 14.5.97-in contrapposizione a quella giurisprudenza di merito che sembra ,invece, negare la possibilità di produrre nuovi documenti in sede di reclamo stante la sua ritenuta natura di "*revisio prioris instantiae*"), non appaiono acquisiti elementi



7

di prova che, sia pure in termini di verosimiglianza e probabilità (tipici della misura cautelare), confermino l'estensione dell'area di competenza di Cerasaro Daniele.


Giova osservare che i documenti indirizzati al Comune per consentire l'iscrizione all'asilo nido del figlio del dirigente o la copia dei passaporti con i timbri dei paesi sudamericani appaiono documenti inidonei a sostenere l'esistenza di un accordo tra il dirigente e la società e soprattutto inidonei a documentare l'estensione delle medesime condizioni contrattuali anche agli affari conclusi in quella diversa area geografica.

Quanto alle deduzioni orali formalizzate solo dinanzi al Collegio in sede di reclamo si ritiene che le stesse non siano ammissibili in questa sede.

In relazione al secondo requisito del *periculum in mora* si osserva che, mentre appare condivisibile la valutazione già espressa dal giudice di prime cure, sostanzialmente fondata sulle dichiarazioni rese in quella sede dal liquidatore secondo cui il patrimonio immobiliare della società è gravato da ipoteche di importo pari a circa €1.900.000 e che ipoteca è stata iscritta anche da parte di Equitalia Sestri per €390.000 nonché sulla constatazione che anche altri dipendenti della società vantano crediti di una certa consistenza, la grave situazione patrimoniale e finanziaria in cui versa la società è stata confermata anche direttamente dinanzi al collegio dal liquidatore. Quest'ultimo ha, infatti, ammesso di non avere neppure liquidità sufficiente per corrispondere importi di poche migliaia di euro a definizione della presente vertenza.

Aggiungasi che risultano operati diversi pignoramenti nei confronti della società non solo da parte del reclamato-reclamante incidentale, ma anche da parte di altri creditori e che i tentativi di pignoramento operati presso diversi Istituti di credito non hanno sortito effetto alcuno risultando per contro esistenti rapporti di conto corrente con saldo a debito (cfr.doc.50 risposta Intesa Sanpaolo).

Pertanto considerato che il requisito del *periculum* ricorre laddove sussistano elementi che inducano nel creditore il timore che nel tempo necessario allo svolgimento del giudizio il patrimonio dell'obbligato possa subire un depauperamento, senza che risulti necessario il verificarsi effettivo di una simile circostanza, reputa il Tribunale che le circostanze allegare e documentate da Cerasaro Daniele appaiano idonee a rendere verosimile l'eventualità del depauperamento patrimoniale sussistendo elementi di natura



8

obiettiva e soggettiva che possono giustificare il timore di perdere le garanzie del proprio credito nel tempo necessario a farlo valere in via ordinaria.

Quanto all'entità del sequestro conservativo, avuto riguardo alla presumibile entità della provvigione spettante sull'affare Manuli, agli interessi e alle spese, si ritiene congruo concedere il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti della Tecno Coating Engineering s.r.l. in liquidazione per tale causale sino all'importo di €16.000,00.

L'esito del giudizio di reclamo giustifica la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

p.q.m.

Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, visto l'art.669 terdecies c.p.c.

In parziale accoglimento del reclamo principale proposto da Tecno Coating Engineering s.r.l. in liquidazione e del reclamo incidentale proposto da Cerasaro Daniele ed a parziale modifica del provvedimento di sequestro conservativo 6.6.2011 del Giudice del Lavoro

AUTORIZZA il sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti di TECNICO COATING ENGINEERING S.r.l. in liquidazione in favore di CERASARO Daniele solo sino alla concorrenza del minore importo di €16.000,00 ed a garanzia del credito relativo alle provvigioni "sull'affare Manuli", degli interessi e delle spese conseguenti.


Spese del giudizio di reclamo compensate.

Manda alla Cancelleria le comunicazioni di competenza.

Novara 27.7.2011


Il Giudice est.

Dott.ssa Rossana Riccio



Il Presidente

Dott. Bartolomeo Quatraro



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Francesco MACCHIA



TRIBUNALE DI NOVARA
Deposito in Cancelleria
Novara, li 28 LUG. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Francesco MACCHIA

